

SCHEMA TECNICA	
CARATTERISTICHE GENERALI	
<b>CONTRAENTE</b>	Colui che stipula la polizza di assicurazione.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto che è protetto e/o garantito dall'assicurazione; tale soggetto può essere il Contraente stesso e/o un soggetto diverso.
<b>DURATA</b>	Il contratto ha durata annuale indipendentemente dalla data in cui viene stipulato; è permessa la stipulazione di contratti di durata poliennale e - con patto speciale - di contratti di durata inferiore ad un anno. L'assicurazione è rinnovabile annualmente.
<b>EFFETTO E SCADENZA</b>	Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del giorno in cui scade la durata annuale e/o temporanea ove il contratto è stato emesso con durata inferiore ad un anno.
<b>PAGAMENTO DEL PREMIO</b>	Il versamento del premio in base al disposto del CC (Art. 1901) è fondamentale per la validità del contratto; il mancato pagamento del premio può comportare la sospensione e/o l'annullamento dell'efficacia del contratto.
<b>CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E' possibile annullare il contratto inviando raccomandata RR spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata RR nei termini stabiliti al precedente comma.</li> <li>• Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto (Art. 1901 CC).</li> <li>• In caso di denuncia e/o dopo il pagamento o il rifiuto di un sinistro (danno) le parti e/o (la Società) hanno/ha facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 30 giorni mediante raccomandata RR.</li> <li>• Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabiliti in base ad una precisa tipologia/categoria di rischio, tutte le variazioni che comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni:  <u>aumento del rischio (Art. 1898 CC)</u> - la mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto.  <u>diminuzione del rischio (Art. 1897 CC)</u> - l'Assicuratore è obbligato a ridurre il premio del contratto ed a rinunciare alla facoltà di recedere dallo stesso.</li> </ul>
<b>IMPOSTE ASSICURATIVE</b>	I premi assicurativi sono soggetti al versamento delle imposte di legge.
<b>LEGISLAZIONE</b>	Il contratto è soggetto alla legge italiana.
<b>FORO GIUDIZIARIO</b>	Il luogo in cui è domiciliato il Contraente.
<b>CONTRAENTE</b>	Colui che stipula la polizza di assicurazione (persona fisica e/o giuridica).

<b>DESTINATARI</b>	<p>Il prodotto è utilizzabile esclusivamente per Società costituite in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperativa Sociale</li> <li>• Consorzio Cooperativo Sociale</li> <li>• Associazioni di volontariato</li> </ul>
<b>SCOPO DELL'ASSICURAZIONE</b>	<p>Garantire e proteggere il patrimonio dell'Azienda (beni mobiliari, immobiliari, impianti, macchinari, merci ecc.) contro le pretese di risarcimento di un soggetto che ha subito un danno.</p> <p>Art. 2043 CC - qualunque fatto che <b>cagioni ad altri (soggetto Terzo) un danno ingiusto</b>, obbliga colui (<b>Assicurato</b>) che ha commesso il fatto <b>a risarcire il danno</b>. E' opportuno inoltre ricordare che le normative di legge in materia di sicurezza e tutela del <b>lavoratore (dipendente e/o con forme contrattuali assimilabili)</b> responsabilizzano sempre più il Datore di Lavoro in caso di infortunio sul posto di lavoro; pertanto l'eventuale danno <b>subito dal lavoratore</b> è assimilabile in tutto e per tutto al danno <b>cagionato/provocato</b> e quindi soggetto a risarcimento da parte del <b>Datore di Lavoro</b>.</p>
<b>COSA È COPERTO</b>	<p>Sono coperti tutti i danni <b>provocati ad un soggetto Terzo</b> dall'Assicurato (<b>Azienda</b>) con <b>colpa</b> (atti e/o fatti compiuti involontariamente e non intenzionalmente), nel corso dell'attività svolta dall'Azienda (produzione, vendita, consegna/prelievo merci, installazione, manutenzione, riparazione, costruzione, edificazione, demolizione, ecc);</p> <p>Sono esclusi gli atti e/o fatti compiuti con <b>dolo</b> (volontariamente e intenzionalmente) <b>fatta eccezione</b> per quelli <b>compiuti con colpa e/o dolo da persone</b> (identificate nel contratto con Condizione Specifica) del cui operato l'Azienda si avvale per lo svolgimento della sua attività e di cui la stessa deve rispondere per legge. (Art. 2049 CC).</p>
<b>TIPO DI DANNO GARANTITO</b>	<p><u>RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)</u> Tutti i danni <b>provocati</b> a persone (morte e lesioni personali) o a beni tangibili (danneggiamenti di cose e/o animali)</p> <p><u>RCO (Responsabilità Civile verso Operai)</u> Gli infortuni sul lavoro <b>subiti</b> dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro subordinato e parasubordinato per cui è obbligatorio il versamento dei contributi INAIL;</p>
<b>GARANZIA DEGLI IMMOBILI</b>	<p>In relazione agli immobili in <b>uso</b> alla Azienda sono coperti i danni in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• proprietario</li> <li>• locatario/conduuttore</li> </ul>
<b>ESTENSIONI DI GARANZIA</b>	<p>Sono presenti nel contratto una serie di garanzie (tipo di danno garantito) la cui copertura è già prevista ed <b>indicata</b> analiticamente nelle condizioni; sono invece garantite con patto speciale (a condizioni e premi da stabilire) alcuni tipi di danno altrimenti esclusi (<u>vedi esclusioni</u>).</p>
<b>FRANCHIGIE / SCOPERTI</b>	<p>Sono previste delle franchigie applicabili a ciascun danno, <b>solamente</b> per danni a beni tangibili (cose e/o animali), con l'importo minimo indicato nel contratto. Per le estensioni di garanzia sono previsti degli scoperti e/o delle franchigie che possono essere superiori a quelli minimi del contratto. <b>Tali importi rimangono a totale carico dell'Assicurato.</b></p>

<p><b>DANNI NON GARANTITI (ESCLUSIONI)</b></p>	<p>Ai fini e per gli scopi della garanzia RCT non sono risarcibili i danni <b>cagionati a e/o subiti da</b> quei soggetti che direttamente e/o indirettamente sono riconducibili all'Assicurato: coniuge, genitori, figli o altro parente o affine convivente; il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore; le Società le quali siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 Codice Civile e gli amministratori delle medesime.</p> <p>Per quanto riguarda i soggetti che indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato <u>subiscano</u> il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività dell'Azienda, ma che non sono soggetti ai versamenti dei contributi INAIL (per cui è operante la RCO), è possibile la loro copertura a condizioni e premi da stabilire contestualmente all'emissione del contratto.</p>
	<p>L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> <li>• presenza, uso, contaminazione di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;</li> <li>• inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;</li> <li>• detenzione od impiego di esplosivi;</li> <li>• emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;</li> <li>• atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;</li> <li>• atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.</li> </ul>
	<p>Dall'assicurazione di cui all'Art. 1 lettera A) RCT, sono inoltre esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;</li> <li>b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;</li> <li>c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;</li> <li>d) di cui l'Assicurato deve rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;</li> <li>e) alle opere in costruzione, alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelle che per volume e peso e destinazione non possono essere rimosse;</li> <li>f) a condutture ed impianti sotterranei in genere e quelli ad essi conseguenti; i danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento o franamento del terreno, da qualunque causa determinati, nonché i danni a fabbricati ed a cose dovuti a vibrazioni o scuotimento del terreno;</li> <li>g) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante l'esecuzione delle operazioni stesse;</li> <li>h) cagionati da macchine e macchinari in genere, merci, prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la loro consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;</li> <li>i) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;</li> <li>l) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;</li> <li>m) alle persone trasportate su veicoli a motore;</li> <li>n) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati e dei relativi impianti fissi;</li> <li>o) da inadempimenti di obbligazioni di risultato incluse penali o maggiori costi previsti da contratti di qualsiasi genere, nonché i risarcimenti a carattere sanzionatorio o punitivo;</li> <li>p) da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge.</li> </ol>

<b>MASSIMALE ASSICURATO</b>	<p><b>Quelli previsti dal prodotto/contratto e determinati in funzione del premio corrispondente pagato.</b></p> <p>Per le Estensioni di garanzia sono previsti degli importi inferiori che si intendono compresi nel massimale assicurato e non in aggiunta allo stesso.</p> <p>Il massimale per sinistro (Danno) rappresenta l'importo massimo che la Società riconosce a colui che ha subito il danno per fatto dell'Assicurato; si precisa che al massimale e nel limite del 25% dello stesso sono da sommare le spese legali sostenute in eventuali procedimenti processuali.</p>
<b>PREMIO DI ASSICURAZIONE</b>	<p>Il premio è stabilito con criteri omogenei in funzione della tipologia del rischio (Settore merceologico dell'attività da assicurare) e del massimale assicurato; ad ogni settore merceologico di attività viene attribuito un grado di rischio (massimo / minimo ed intermedio a questi). Tale criterio è costituito da un moltiplicatore che può essere espresso in tasso (promille) o in premio in cifra fissa. Il premio è sempre riferito a ciascun periodo annuo del contratto.</p>
<b>PARAMETRI DI CALCOLO DEL PREMIO</b>	<p>Il premio è calcolato applicando i criteri omogenei ad uno dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fatturato (al netto dell'IVA) - valore minimo €120.000,00</li> <li>• numeri volontari - è prevista l'applicazione di un premio minimo fino a 30 addetti.</li> </ul>
<b>EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE</b>	<p>Sono coperti tutti i danni verificatisi nel periodo di validità del contratto.</p>